

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII

Roma — Giovedì, 18 febbraio 1926

Numero 40

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 91-86) — ovvero presso la libreria concessionaria indicata nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 28 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Hoff. — Ancona: G. Focola. — Aquila: F. Agnelli. — Arezzo: A. Pellegrini. — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: C. Leprini. — Bari: Fratelli Favia. — Belluno: S. Benetta. — Benevento: E. Tomascelli. — Bergamo: Anonima Libreria Italiana. — Bologna: I. Cappelli. — Bolzano: L. Trevisani. — Brescia: E. Castoldi. — Cagliari: R. Carta-Raspi. — Caltanissetta: P. Milla Russo. — Campobasso: (*). — Carrara: Libreria Bajni. — Caserta: Ditta F. Croce e Figlio. — Catania: G. Giannotta. — Catanzaro: V. Scaglione. — Chieti: F. Piccirilli. — Como: C. Nani e C. — Cosenza: (*). — Cremona: Libreria Sonzogni. — Cuneo: G. Salomono. — Ferrara: Lunghini e Bianchini. — Firenze: Armando Rossini. — Fiume: (*). — Foggia: G. Piloni. — Forlì: G. Archetti. — Genova: Libreria internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana. Società Editrice Internazionale. — Girgenti: L. Bianchetta. — Grosseto: F. Signorelli. — Imperia: S. Benedusi. — Lecce: Libreria Fratelli Spaccante. — Livorno: S. Belforte e C. — Lucca: S. Belforte e C. — Macerata: (*). — Mantova: Arturo Mondovi. — Massa: E. Medici. — Messina: G. Prinzi. — Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria. — Modena: G. T. Vincenzi e nipote. — Napoli: Anonima Libreria Italiana, R. Majolo e Figlio. — Novara: R. Guaglio. — Padova: A. Draghi. — Palermo: O. Fiorenza. — Parma: D. Vianini. — Pavia: Succ. Bruni Marelli. — Perugia: Simonelli. — Pesaro: O. Sempucci. — Piacenza: V. Porta. — Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite. — Pola: E. Schmidt. — Potenza: (*). — Ravenna: E. Lavagna e F. — Reggio Calabria: R. D'Angelo. — Reggio Emilia: L. Bonvicini. — Roma: Anonima Libreria Italiana, Stamperia Reale, Magliana e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli. — Rovigo: G. Marin. — Salerno: P. Schianone. — Sassari: G. Ledda. — Siena: Libreria San Bernardino. — Siracusa: G. Greco. — Sondrio: Zaruochi. — Spiezia: A. Zucatti. — Taranto: Fratelli Filippi. — Teramo: L. d'Ignazio. — Torino: F. Casanova e C. — Trapani: G. Banci. — Trento: M. Disertori. — Treviso: Longo e Zoppelli. — Trieste: L. Cappelli. — Friuli: Libreria Carducci. — Venezia: L. Cappelli. — Verona: R. Cabianca. — Vicenza: G. Galla. — Zara: E. de Schönfeld. — Tripoli: Libreria Fichera. — Asmara: A. A. e F. Cicero. — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T. a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza. — NB. Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, concernente l'ordinamento dei servizi preposti alla edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1926, all'art. 46, dove si dice: « Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, o quando, decorsi, ecc. », deve leggersi: « Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, quando, decorsi, ecc. ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione.

LEGGI E DECRETI

491. — LEGGE 4 febbraio 1926, n. 237.
Istituzione del Podestà e della Consulta municipale nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti Pag. 808
492. — LEGGE 14 febbraio 1926, n. 233.
Conversione in legge del R. decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario Pag. 807
493. — REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2523.
Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Catania a percepire diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati. Pag. 807

494. — REGIO DECRETO 24 gennaio 1926, n. 231.
Trasferimento della sede municipale di Sambuca Pistoiese (Firenze) dalla frazione Pavana a quella di Taviano Pag. 808
495. — REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2530.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio M. Foscarini, in Venezia. Pag. 809
496. — REGIO DECRETO 29 ottobre 1925, n. 2531.
Contributo scolastico del comune di Busalla. Pag. 800

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Arluno (Milano), di Erchie (Lecce) e di Arnasco (Genova). Pag. 809

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1925.

Attivazione del nuovo catasto nell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cento, in provincia di Ferrara. Pag. 810

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Montemaggiore al Metauro, di Orciano di Pesaro e di Roccalegna. Pag. 811

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Comunicazione	Pag. 811
Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti	Pag. 811
Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 30).	Pag. 812

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Ministero delle finanze: Bollettino delle obbligazioni del Debito redimibile 3.50 % netto, Categoria 1 ^a .

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 491.

LEGGE 4 febbraio 1926, n. 237.

Istituzione del Podestà e della Consulta municipale nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei Comuni la cui popolazione non eccede i 5000 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento, l'Amministrazione è affidata ad un Podestà, assistito, ove il Prefetto lo ritenga possibile, da una Consulta municipale.

Art. 2.

Il Podestà è nominato con decreto Reale.
Dura in carica cinque anni e può essere sempre confermato.

Il Prefetto può trasferire il Podestà da un Comune all'altro della Provincia, e proporre al Ministero dell'Interno la revoca, che è disposta con decreto Reale.

Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame né amministrativo, né giudiziario.

Art. 3.

La Consulta municipale si compone di cittadini che non si trovino in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e d'inecompatibilità previste dagli articoli 25 e 26 della legge comunale e provinciale.

Art. 4.

I consultori municipali, il cui numero, determinato per ciascun Comune dal Prefetto, non può essere inferiore a sei, sono nominati con decreto prefettizio, per un terzo direttamente, e per due terzi su designazione degli Enti economici, dei sindacati e delle associazioni locali.

Il Prefetto determina altresì, gli Enti economici, i sindacati e le associazioni locali, ai quali compete la designazione, ed il numero dei rappresentanti a ciascuno assegnati. Gli Enti economici, i sindacati e le associazioni locali designano tre nomi per ogni rappresentante assegnato.

Art. 5.

Il Podestà esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale conferisce al sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale.

La Consulta municipale ha attribuzioni meramente consultive; essa dà parere su tutte le materie che il Podestà crede di sottoporle.

Il parere della Consulta municipale è obbligatorio in merito alle deliberazioni del Podestà concernenti l'approvazione del bilancio, gli impegni attivi e passivi vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, la contrattazione dei prestiti, la imposizione dei tributi, l'alienazione di beni patrimoniali, la assunzione diretta di pubblici servizi.

Quando, in questi casi, il parere della Consulta municipale sia contrario alle proposte del Podestà, questi dovrà farne constare nel verbale delle relative deliberazioni.

Art. 6.

Sono applicabili al Podestà le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge comunale e provinciale per il sindaco.

Art. 7.

Il Podestà può delegare a ciascun consultore municipale speciali incarichi nell'amministrazione del Comune.

Art. 8.

Nei Comuni di popolazione eccedente quella indicata dall'art. 1, l'amministrazione può essere affidata, in conformità delle norme stabilite dalla presente legge, a un Podestà, quando i rispettivi Consigli comunali siano stati sciolti due volte nel periodo di due anni.

Il provvedimento previsto dal presente articolo è adottato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Interno, udito il Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Per essere nominato Podestà occorre:

- essere maggiore di età;
- essere cittadino italiano;
- non aver subito condanne per i titoli indicati nell'articolo 25 della legge comunale e provinciale, nonché per delitti contro la sicurezza dello Stato (titolo I del Codice penale);
- aver conseguito, almeno, il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero titoli di studio, dei quali sia riconosciuta dal provveditore agli studi l'equipollenza.

Il titolo di cui alla lettera d) non è necessario:

1° per coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 col grado di ufficiale o sottufficiale presso truppe in zona di operazione;

2° per coloro che abbiano ricoperto, per non meno di un anno, con capacità e competenza amministrativa, l'ufficio di sindaco o di commissario Regio o prefettizio o di segretario comunale.

Art. 10.

Due o più Comuni finitimi, che, complessivamente, non superino i 5000 abitanti, possono, con decreto Reale, essere affidati all'amministrazione di un solo Podestà.

Art. 11.

Il Podestà e i consultori municipali, prima di entrare in funzione, prestano, dinanzi al Prefetto, il giuramento di cui all'art. 150 della legge comunale e provinciale.

Art. 12.

L'ufficio di Podestà e di consultore municipale è gratuito. In casi assolutamente eccezionali, e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'Ente, il Prefetto può assegnare al Podestà una indennità di carica, che grava sul bilancio del Comune o dei Comuni di cui egli ha l'amministrazione.

Art. 13.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del Podestà che riguardano le materie indicate nell'art. 217 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148) e quelle relative alla cancellazione d'iscrizioni ipotecarie, a svincoli di cauzione ed a ritiro di capitali.

Tutte le altre deliberazioni del Podestà sono sottoposte all'approvazione del Prefetto.

Art. 14.

Alle deliberazioni del Podestà, che per la legge comunale e provinciale sarebbero di competenza della Giunta o del Consiglio comunale, è applicabile il disposto dell'art. 128 della legge stessa.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire la data in cui verranno a cessare le amministrazioni ordinarie e straordinarie dei Comuni indicati nell'art. 1 della presente legge, per far luogo all'inizio delle funzioni del Podestà e delle Consulte municipali.

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato altresì a pubblicare un nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, modificando le disposizioni di questa per metterla in armonia coi principi informativi della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 492.

LEGGE 14 febbraio 1926, n. 238.

Conversione in legge del R. decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario, con la sostituzione al 2° e al 3° comma dell'art. 1 dei seguenti:

« Il limite massimo per l'ammissione degli ex-combattenti, siano o non invalidi di guerra, è di 40 anni.

« E' sospesa, fino a tutto il 1926, l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 493.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2523.

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Catania a percepire diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettere a) e b), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 20 ottobre 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Catania;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Catania è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati e sulle iscrizioni nei ruoli camerati, in conformità della seguente tariffa:

- a) per le copie di deliberazioni e di altri atti della Camera o di documenti depositati nei suoi uffici per ogni foglio di due facciate, L. 6;
- b) per ogni certificato sia in carta da bollo che in carta libera, diritto fisso, L. 5;
- c) se la redazione eccede una facciata, per ogni facciata di eccedenza, L. 2;
- d) per ogni legalizzazione di firma, L. 2;
- e) per la visione di un atto della Camera, compresa la ricerca (escluso il registro delle ditte), L. 2;
- f) per certificato di esame subito da chi aspira alla mediazione commerciale, L. 10;
- g) per i certificati di idoneità ad esercitare le funzioni di spedizioniere doganale ed altre funzioni pubbliche, L. 10;
- h) per la richiesta di accertamento di un uso mercantile non ancora dichiarato dalla Camera di commercio e non ancora compreso nella raccolta ufficiale, L. 10;
- i) per una dichiarazione di esistenza di un uso mercantile già accertato, L. 5;

l) per ricognizione di firma degli agenti di cambio per titoli:

fino a L. 1000, L. 5; fino a L. 10,000, L. 10; fino a L. 100,000, L. 20;

m) per la iscrizione nei ruoli di agente di cambio e di mediatore, L. 50;

n) per la iscrizione nei ruoli di curatori di fallimento, stivatori e pesatori pubblici, L. 40;

o) per la iscrizione nei ruoli di periti commerciali e industriali, L. 25.

Art. 2.

Sono esclusi dall'obbligo di pagare i diritti camerale i certificati per uso elettorale e per moderazione di tassa, e le informazioni su ditte.

Art. 3.

I diritti di cui sopra saranno riscossi in base alle norme contenute nell'unito regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

È abrogato il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1977, concernente l'applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1926.

Atti del Governo, registro 245, foglio 35. — FAINI.

Regolamento per la riscossione dei diritti sugli atti rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Catania.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio di Catania quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono firmati dal presidente e dal segretario capo o da chi ne fa rispettivamente le veci e sono muniti del bollo di ufficio.

Le copie e gli estratti degli atti della Camera, dei documenti onde sono corredati ed in genere delle carte che sono depositate in archivio vengono autenticate dal segretario capo o dal sostituto e vistati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 2.

La Camera, oltre che a rilasciare atti in base a quanto risulta dai suoi registri e dal proprio archivio, può anche emetterne, e sempre in relazione ai propri scopi, in base a quanto risulta da sua conoscenza e da informazioni assunte, facendo però in questo caso rilevare la circostanza.

Art. 3.

I diritti di segreteria sono percepiti per tutti gli atti rilasciati e per tutte le operazioni eseguite come dalla elencazione della annessa tariffa.

Art. 4.

Le domande per il rilascio dei certificati, estratti e copie di atti di ufficio devono essere presentate per iscritto alla segreteria della Camera.

Alle istanze sarà dato corso per ordine di presentazione ed i certificati riguardanti documenti di ufficio, salva la necessità di ricerche speciali, saranno rilasciati possibilmente entro il termine di tre giorni dalla richiesta.

Art. 5.

Al momento della produzione dell'atto di richiesta gli interessati dovranno pagare alla Camera, e salve sempre le esenzioni previste dalle leggi speciali, i diritti fissi segnati dalla tariffa annessa al decreto.

Il versamento degli importi dei diritti applicati sarà comprovato dall'applicazione di corrispondenti marche camerale che saranno annullate dal bollo di ufficio.

Art. 6.

Le marche camerale sono stampate a cura della Camera e consegnate al cassiere camerale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscrivere dal presidente e dal segretario capo della Camera e dal cassiere. Copia della fattura sarà allegata al verbale della consegna.

Il prelevamento delle marche sarà fatto mediante appositi mandati firmati dal presidente e registrati dalla ragioneria e volta per volta sarà fatto il versamento dell'importo al cassiere.

Art. 7.

Non sono soggetti a diritti qualsiasi gli atti rilasciati ad Enti pubblici per uso proprio; spetterà però alla Camera il rimborso delle eventuali spese incontrate.

Art. 8.

Non si darà visione né copia sia dei comunicati governativi sia degli atti e deliberazioni riguardanti il patrimonio od inerenti all'interesse esclusivo della Camera, a meno che non venga fatta richiesta dall'autorità amministrativa o giudiziaria e non ne sia dato speciale ordine dal presidente della Camera o da chi per esso.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:

BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 494.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1926, n. 234.

Trasferimento della sede municipale di Sambuca Pistoiese (Firenze) dalla frazione Pavana a quella di Taviano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta l'istanza con cui il sindaco di Sambuca Pistoiese, in esecuzione della deliberazione 28 gennaio 1924 del Consiglio comunale, chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede municipale dalla frazione Pavana a quella di Taviano;

Veduto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di Firenze in adunanza del 10 agosto 1925;

Udito il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Veduti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sambuca Pistoiese è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Paviana a quella di Taviano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 164. — COOP.

Numero di pubblicazione 495.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2530.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio M. Foscarini, in Venezia.

N. 2530. R. decreto 31 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio M. Foscarini, in Venezia, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 496.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1925, n. 2531.

Contributo scolastico del comune di Busalla.

N. 2531. R. decreto 29 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Busalla della provincia di Genova deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 31,704.44 a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Arluno (Milano), di Erchie (Lecce) e di Arnasco (Genova). Pag. 809

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Arluno, in provincia di Milano.

MAESTA'

L'Amministrazione comunale di Arluno, come è stato accertato da una recente inchiesta, le cui risultanze, a seguito della fattane contestazione, non sono state esaurientemente giustificate, ha, con azione deficiente ed irregolare, gravemente disorganizzato la civica azienda.

Gli uffici sono in disordine, i servizi pubblici e in particolare modo quelli attinenti all'igiene e alla viabilità, in abbandono; critica la situazione finanziaria del Comune; il gettito dei tributi locali inadeguato alle esigenze dell'Ente; gli amministratori inerti di fronte ai più gravi problemi municipali; il Consiglio si riunisce rare volte.

Tale stato di cose, pel disagio che ne deriva alla popolazione, ha determinato contro la rappresentanza municipale un movimento di decisa ostilità, in vista del quale il Prefetto, ad evitare e prevenire minacciati perturbamenti, ha dovuto affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

Ma poichè le cennate anormali condizioni dello spirito pubblico non accennano a migliorare, sì da consentire il regolare funzionamento dell'Amministrazione, mentre d'altro canto, a porre riparo al disordine della civica azienda, non possono ritenersi adeguati i mezzi connessi agli ordinari poteri di vigilanza e di tutela, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Arluno, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Luigi Stacco è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Erchie, in provincia di Lecce.

MAESTA'

Come è stato accertato da una recente inchiesta, l'Amministrazione comunale di Erchie, ha, da tempo, svolta azione irregolare, ispirata a criteri partigiani, che ha gravemente disorganizzato la civica azienda, compromettendone gli interessi.

Incerta è la situazione finanziaria del Comune non essendo i consuntivi, dal 1913 al 1924, ancora completi per insufficienza di documentazione; in abbandono i servizi di polizia urbana e di pubblica illuminazione; in deplorabile disordine gli uffici cui

è addeito un personale irregolarmente assunto e mantenuto in servizio in via provvisoria.

Gravi irregolarità imputabili anche al sindaco ed alla Giunta, si sono riscontrate nella esazione dei diritti di peso e misura pubblica.

Tale situazione, aggravata dall'atteggiamento fazioso assunto dal sindaco e da suoi consanguinei, che indebitamente si ingeriscono nell'amministrazione del Comune, fomentando dissidi nella popolazione ed acuendo le animosità ed i contrasti fra i partiti, ha determinato nell'ambiente locale un profondo fermento che ha già dato luogo ad incidenti e fa temere più gravi perturbamenti.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltrechè la necessità di provvedere, con adeguati mezzi, alla sistemazione dell'Ente, rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Erchie, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Ostilio Raffaele è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 ottobre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Arnasco, in provincia di Genova.

MAESTA'

L'Amministrazione comunale di Arnasco, sorta dalle elezioni dell'ottobre 1920, ha svolto azione irregolare e faziosa, la quale, mentre ha disorganizzato gli uffici e i servizi pubblici, ha, d'altro canto, determinato nell'ambiente locale, acuendo le animosità e i contrasti fra i partiti, un profondo fermento che ha già dato luogo a pubbliche manifestazioni.

Riuscito infruttuoso ogni tentativo esperito dall'autorità politica locale per conciliare le parti in contesa, il Prefetto, in vista della tensione degli animi, che minacciava di dar luogo a più gravi perturbamenti, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva e affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione del Comune.

In tale situazione, poichè le persistenti anormali condizioni dello spirito pubblico, non consentono la reintegrazione in carica dell'attuale rappresentanza municipale, ed occorrendo, d'altro canto, munire l'amministratore straordinario di più ampi poteri che gli consentano di provvedere, con adeguati mezzi, alla riorganizzazione della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Arnasco, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Stefano Tomatis è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1925.

Attivazione del nuovo catasto nell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cento, in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, che permette di attivare per distretto di agenzia tale conservazione nelle Provincie nelle quali le tariffe sono già definitive;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cento, della provincia di Ferrara;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° febbraio 1926, per l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cento, e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Montemaggiore al Metauro, di Orciano di Pesaro e di Roccascalegna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO

Visto il R. decreto in data 11 settembre 1925, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Montemaggiore al Metauro;

Considerato che il 17 dello stesso mese ebbe inizio la gestione straordinaria;

Ritenuta la opportunità di prorogare i termini per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, riformata con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montemaggiore al Metauro è prorogato di tre mesi.

Pesaro, addì 15 dicembre 1925.

Il Prefetto: CARLO SOLMI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO

Visto il R. decreto in data 2 novembre 1925, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Orciano di Pesaro;

Considerato che il 14 dello stesso mese ebbe inizio la gestione straordinaria;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare il programma di sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro canto, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, riformata con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Orciano di Pesaro è prorogato di tre mesi.

Pesaro, addì 12 febbraio 1926.

Il Prefetto: CARLO SOLMI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Veduto il R. decreto 5 novembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Roccascalegna;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roccascalegna è prorogato di tre mesi.

Chieti, addì 9 febbraio 1926.

Il Prefetto: COTTALASSO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 15 febbraio 1926, n. 96086, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 158, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 12 febbraio 1926, n. 35, concernente la espropriazione a favore del Regio demanio dello Stato delle sorgenti di proprietà privata del bacino idrologico di Montecatini.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 36

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 16 febbraio 1926

	Media		Media
Parigi	90 30	Belgio	112 61
Londra	120 478	Olanda	9 02
Svizzera	477 46	Pesos oro (argentino).	23 13
Spagna	349 50	Pesos carta (argent.).	10 17
Berlino	5 908	New-York	24 775
Vienna (Shilling)	3 49	Belgrado	43 60
Praga	73 60	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 50	Russia	127 425
Dollaro canadese	24 705	Oro	478 04

Media del consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 25
	3.50 % " (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 325
	5.00 % netto	91 425
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

1^a Pubblicazione

(Elenco n. 30).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4; mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
2.50 %	665870	171.50	Daneri Carlotta-Maria-Palmira di <i>Pasquale-Giuseppe</i> , minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Chiavari (Genova).	Daneri Carlotta-Maria-Palmira di <i>Giuseppe</i> , minore, ecc., come contro.
"	724978	280 —	Rossi Maria fu Antonio, nubile, domic. in Milano.	Bajetta Maria-Clotilde fu Antonio, domic. in Milano.
"	262508	98 —	Gandini Clemente, Santina, <i>Esterina, Emilia ed Ercolina</i> fu Angelo, minori sotto la patria potestà della madre Pampuri Maria fu Giuseppe, ved. Gandini, domic. a Vespolate (Novara), con vincolo di usufrutto.	Gandini Clemente, Santina, <i>Erminia-Esterina, Maria-Emilia ed Eugenia-Ercolina</i> fu Angelo, minori ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	97932	330 —	Grilli Maria fu Filiberto, nubile, domic. in Roma.	Grilli Maria fu Filiberto, minore sotto la patria potestà della madre Capone Carmela fu Enrico, vedova di Grilli Filiberto, domic. in Roma,
"	295946	175 —	Pintossi Giulia fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Moretti Maria fu Lodovico, vedova di Pintossi Paolo, dom. in Lumezzane Pieve (Brescia).	Pintossi Angela fu Paolo, minore, ecc., come contro.
3.50 %	462936	52.50	Asdente Adele di Giuseppe, moglie di Enrico Gensanti, domic. in Roma.	Asdente Monaca-Giuseppa-Adele di Giuseppe, moglie di Giansanti Giovanni-Enrico, domic. in Roma.
"	596522	105 —	Berger Rosa fu Cassiano, nubile, domic. in La Thuile (Torino).	Berger Maria-Rosa fu Cassiano, nubile, ecc., come contro.
"	604743	140 —		
Cons. 5 %	399553	295 —	Rabattini Elsa fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Fortunati Ines, vedova Rabattini, domic. in Chieti.	Rabattini Elsa fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Fortunato Ines, vedova Rabattini, domic. in Chieti.
"	81701	2,100 —	Costanzo Vinci Salvatore fu Giuseppe, domic. a Naro (Girgenti).	Costanza Vinci Salvatore fu Giuseppe, domic. a Naro (Girgenti).
"	103237	60 —	Fossati Guglielmo di Marcello, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. Boscomarengo (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Fossati Marcello di Vincenzo, dom. in Boscomarengo (Alessandria).	Intestate come contro, con usufrutto vitalizio a Fossati Marcello di Giovanni-Pantaleone, domic. in Boscomarengo (Alessandria).
"	266825	120 —	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio a Fossati Marcello di Giovanni-Vincenzo-Pantaleone, domic. a Boscomarengo (Alessandria).	
3.50 %	574790	2,100 —	Frisari Giuseppe fu <i>Giuseppe</i> , interdetto sotto la tutela di Daniele Domenico fu Francesco, domic. a Gagliano del Capo (Lecce).	Frisari Giuseppe fu Vincenzo, ecc. come contro.
Cons. 5 %	47351	85 —	Frisari Giuseppe fu Vincenzo, domic. a Taranto (Lecce).	Frisari Giuseppe fu Vincenzo, interdetto sotto la tutela di Daniele Achille fu Francesco, domic. in Taranto (Lecce).
"	197422	455 —	Frisari Giuseppe fu Vincenzo, interdetto sotto la tutela di Achille <i>Daniello</i> fu Francesco, domic. in Taranto.	Frisari Giuseppe fu Vincenzo, interdetto sotto la tutela di Achille <i>Danielle</i> fu Francesco, domic. in Taranto.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificcate.

Roma, 13 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.